Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

Prot. n. 0009220 RAGUSA, 01 aprile 2019 -1 APR 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 01/2019

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto TMB sito presso Contrada "Cava dei Modicani" in Ragusa ed individuazione "Commissario" della S.R.R. ATO 7 Ragusa .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "*Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente*";

VISTO il Verbale Prot. n. 0009156 del 29.03.2019 della Conferenza convocata dal Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con nota prot. n. 0008848 del 27.3.2019 per l'esame delle questioni oggetto della predetta nota assessoriale in occasione della quale è emersa l'indicazione del Sindaco del Comune di Ragusa – Avv. Giuseppe Cassì – quale "Commissario" ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della direttiva regionale, nonché la richiesta rivolta a questo Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa di prosecuzione della gestione degli impianti TMB/discarica nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191, 4° c., D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 e, segnatamente, il punto 2.4, diretto ad evidenziare che l'attuale situazione *in subiecta materia* può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza *extra ordinem* ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

ATTESO che l'emissione di ordinanza ex art. 191 del D.lgs.vo 152/2006 è diretta sostanzialmente a consentire l'esercizio temporaneo dell'impianto TMB sito presso c.da "Cava dei Modicani" in

Ragusa nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria e alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;

VISTO l'ulteriore verbale prot. n. 0009163 del 30.03.2109 della Conferenza di Servizio su convocazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con nota prot. n. 0009155 del 29.3.2010.

VISTO che in sede di Conferenza di Servizio è stato acquisito il parere del Direttore SIAV, dott. Giovanni Aprirle, giusto prot. n. 516 del 28.03.2019, con "...parere favorevole fatti salvi i pareri di altre Amministrazioni ed il rispetto di ogni altra normativa specifica del settore..." previsto ex art. 191, 3° c., D.Lgs. n. 152/2006;

CONSTATATO, altresì, che durante la Conferenza di Servizio del 30.03.2019, su specifica indicazione e diversamente da quanto determinato in sede di riunione con i Sindaci della Provincia di Ragusa, tenutasi in data 29.03.2019, Il Sindaco di Ragusa avv. Giuseppe Cassì, Presidente della SRR ATO Ragusa 7, propone per la nomina di " Commissario" come disposto dalla Direttiva Regionale, il Sindaco del Comune di Giarratana dott. Bartolo Giaquinta, quale già componente del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa.

VISTO il parere di competenza emesso dall'ARPA Sicilia, U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, prot. n. 16668 del 30.03.2019, pervenuto a mezzo pec in data 30.03.2019 e protocollato col n. 0009168 del 01.04.2019, nel quale "Si prende atto del criterio già individuato dall'Autorità Competente nell'Ordinanza del Presidente della regione Sicilia, n. 8/Rif 2018, dell'abbattimento del 65% del valore di IRDP e riproposto nell'emananda Ordinanza..." nonche "...la necessità di pervenire in tempi brevi a condiziuoni gestionali che consentano il raggiungimento del limte di 1000 mg O2/KgSVh per il parametro IRDP..."

ATTESO che i rappresentanti legali dei Comuni hanno evidenziato la ricorrenza, nella fattispecie, delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. citato e hanno rappresentato, segnatamente, come non sia altrimenti possibile a partire dal 1° aprile 2019 provvedere alla gestione dei r.s.u. diversamente dall'attuale assetto in termini di maggiore efficienza ed economicità;

VISTO l'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

CONSIDERATO che le dichiarazioni e i pareri resi hanno consentito di precostituire i requisiti richiesti dall'art. 191 predetto, fra cui quanto previsto dal 1° e 3° comma, permettendo al contempo di superare le criticità evidenziate dall'istruttoria interna sugli aspetti precipuamente inerenti l'ordinanza *de qua*, fermi restando gli obblighi di legge a carico del gestore;

RITENUTO che, nelle more che i competenti organi regionali provvedano alla definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria dell'A.I.A., occorre provvedere alla prosecuzione del servizio di TMB presso il sito di C.da Cava dei Modicani in Ragusa onde evitare le conseguenze igienico sanitarie sottese all'interruzione di detto servizio oltre che i pericoli per la incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie su cui si è espressa significatamente l'ASP 7 di Ragusa;

ATTESO che l'eccezionale urgenza e improrogabilità dell'intervento *de quo* connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario Straordinario di questo Ente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Ragusa servito dall'impianto TMB sito in c.da "Cava dei Modicani" a Ragusa;

ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 31.3.2019 (Ord. n. 7/rif del 3.12.2018), è necessario procedere all'individuazione del "Commissario" della S.R.R. Ato 7 Ragusa affinchè garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività – per i quali dovrà essere istituita separata contabilità – sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto,:
-necessario derogare agli articoli del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii in materia di A.I.A., nonché agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;
-adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data dell'1.4.2019 fino al 31.07.2019 e comunque non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità precedentemente evidenziate;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall'impianto di TMB sito in C.da "Cava dei Modicani" in Ragusa:

1) la prosecuzione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata dal 01.04.2019 al 31.07.2019 e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate: segnatamente nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria ed alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;
2) autorizzare il conferimento ai sensi del superiore punto 1), nella quantità media giornaliera di 146,6 t/*die* (valore massimo settimanale di 1.026,2 t/set.);
3) i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'art. 6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), nonché delle

prescrizioni del diritto dell'Unione Europea ed in particolare della Direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 dell'1 giugno 2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021: tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 65%;

4) di nominare ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "Commissario" della S.R.R. Ato 7 Ragusa il componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. Bartolo Giaquinta (Sindaco p.t. del Comune di Giarratana) affinchè garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione degli impianti TMB/discarica nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge;
5) dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
6) disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario della SRR ATO 7 Ragusa, nominato con la presente Ordinanza, nonché del Legale Rappr.te dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione;
7) trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all'ASP 7 di Ragusa, alla ST ARPA di Ragusa, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della SRR ATO 7 RG, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione, all'Impresa Impreser s.r.l. di Catania.

Ragusa, 01 aprile 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DR. SALVATORE RIAZZA